

2) *La convenuta sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.*

3) *La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 378 del 5.12.1998.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

nella causa T-17/99: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Ammenda — Parità di trattamento — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Irretroattività»)

(2002/C 144/76)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-17/99, KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, con sede in Linz (Austria), rappresentata dagli avv.ti G. Grassner e W. Löbl, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 86 del 27.3.1999.

SENTENZA DEL TRIBUNALE

20 marzo 2002

nella causa T-23/99: LR AF 1998 A/S contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Concorrenza — Intesa — Tubi per teleriscaldamento — Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) — Infrazione continuata — Boicottaggio — Accesso al fascicolo — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento»)

(2002/C 144/77)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-23/99, LR af 1998 A/S (già Løgstør Rør A/S), con sede in Løgstør (Danimarca), rappresentata dagli avv.ti D. Waelbroeck e H. Peytz, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori P. Olivier e E. Gippini Fournier), avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R. M. Moura Ramos, giudici, cancelliere: G. Herzig, amministratore, ha pronunciato il 20 marzo 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 86 del 27.3.1999.